

## Preventiva: Lettera al Mibac

Ci siamo lasciati pochi mesi fa sottolineando i paradossi inseriti all'interno del D.M. n. 60 del 20 marzo 2009 "Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2009 n. 136.

Sono arrivate tantissime segnalazioni alla Confederazione da parte di associati, liberi professionisti e società archeologiche in merito alle incongruenze e alla scarsa chiarezza del Regolamento.

Questo ci ha spinto, insieme ai soggetti firmatari di un documento di proposte scritto ormai qualche anno fa, ad agire su due fronti.

Il primo passo è stato quello di chiedere formalmente al Ministero chiarimenti in merito al Decreto attraverso la lettera che pubblichiamo di seguito.

### Al Ministro per i Beni e le Attività Culturali

Sandro Bondi

### Al Presidente della Repubblica

Giorgio Napolitano

### Al Presidente del Consiglio

Silvio Berlusconi

### Al Sottosegretario ai Beni Culturali

Francesco Maria Giro

### Al Capo di Gabinetto del Ministro

Salvatore Nastasi

### Al Capo dell'Ufficio Legislativo

Mario Luigi Torsello

### Al Presidente Consiglio Superiore per i Beni Culturali e del Paesaggio

Andrea Carandini

### Al Direttore dell'Ufficio per la Con-

### servazione del Patrimonio Artistico della Presidenza della Repubblica

Louis Godart

Egregio Signor Ministro, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2009 n. 136, il D.M. n. 60 del 20 Marzo 2009 "Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tenuta e il funzionamento dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

Ad avviso degli scriventi il provvedimento introduce una illegittima discriminazione, sotto il profilo del diritto costituzionale e comunitario, in danno dei soggetti che operano in forma di studi professionali e di impresa e a vantaggio degli istituti universitari.

Infatti l'art. 3 del decreto, rubricato "Altri soggetti in possesso della necessaria qualificazione", prevede che, tra i soggetti diversi dagli istituti e dipartimenti di cui all'art. 2, possono accedere all'iscrizione nella seconda sezione dell'elenco di cui all'art. 1, i "soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione ai sensi dell'art. 4, o di dottorato di ricerca in archeologia ai sensi del successivo art. 5, ovvero di uno dei titoli di studio esteri riconosciuti equipollenti ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 6".

Così come è formulata, la norma sembra fare riferimento soltanto a singole persone fisiche, non contemplando quindi gli studi professionali, le società e le cooperative archeologiche che pure dispongano nel proprio organico di persone fisiche in possesso dei prescritti titoli. Se ciò fosse vero si determinerebbe l'esclusione di una parte importante e consistente delle imprese e dei liberi professionisti che da anni

sono impiegate nel settore, con una palese violazione delle norme del Trattato UE e della stessa Costituzione che non consentono discriminazione fra persone fisiche e giuridiche in materia di prestazione di servizi.

Le saremo pertanto grati di un Suo chiarimento al riguardo e, laddove di Sua competenza, di una urgente modifica del decreto che possa evitare da parte nostra l'attivazione di azioni, anche legali, finalizzate alla tutela dei soggetti danneggiati dalla discriminazione giuridica posta in essere, Cordiali Saluti

Giorgia Leoni, **Presidente C.I.A.**

Donato Ciddio, **Segretario Nazionale Feneal Uil**

Lanfranco Vari, **Filca Cisl**

Livia Potolicchio, **Segreteria Nazionale Fillea-CGIL**

Braccio Oddi Baglioni, **Presidente OICE**

Carlo Zini, **Anclpl-Legacoop**

L'esclusione delle Società dall'elenco ci ha spinto a preparare un modulo cartaceo da compilare da parte di queste ultime e da inviare al MiBAC (Raccomandata R/R), in attesa che questo pubblici i moduli online per l'iscrizione dei dipartimenti universitari e dei liberi professionisti all'elenco dei soggetti abilitati al rilascio della Viarc, Lanciamo una sfida al Ministero: tutte le Società che fossero interessate ad essere accreditate nell'elenco possono contattarci all'indirizzo mail [info@archeologi-italiani.it](mailto:info@archeologi-italiani.it) inserendo come oggetto RICHIESTA MODULO VIARC.